



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 3

DEL 26/01/2018

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DURANTE LA 'SEI GIORNI' DI CARNEVALE.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo da giovedì 8 a martedì 13 febbraio 2018 si terranno, in occasione del tradizionale carnevale, le sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati lungo un articolato percorso di questo centro abitato e in quello della frazione di Bassacutena

Considerato che durante i corsi mascherati e le manifestazioni a carattere di spettacolo si registra un notevole afflusso di persone, sia residenti che provenienti da diversi centri dall'isola, in corrispondenza del circuito delle sfilate e nelle vie e piazze limitrofe.

Rilevato che nel centro storico operano numerosi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, nonché di vendita per asporto e che, durante la "sei giorni" di carnevale, sarà attiva una tenso-struttura, all'interno della quale, oltre alle attività di intrattenimento, sarà possibile effettuare la somministrazione di cibi e bevande.

Valutato che nel clima di euforia collettiva l'utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi.

Preso atto degli indirizzi espressi nella Conferenza di Servizi tenutasi presso la Casa Comunale il giorno 23 gennaio 2018 e, più specificatamente, della necessità di procedere all'adozione di adeguato provvedimento con il quale vietare la vendita e la somministrazione di bevande in vetro e lattine per il consumo nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Ritenuto, altresì, di dover estendere l'efficacia del provvedimento all'intero centro abitato del capoluogo e della frazione di Bassacutena, stante anche le ridotte distanze da percorrere dalle periferie per raggiungere i luoghi delle manifestazioni.

Ritenuto di dover procedere per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica all'adozione di un provvedimento che preveda: il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità quali bottiglie in vetro e lattine;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico.

Vista la circolare della Prefettura di Sassari prot. n. 0070195 del 03.08.2017 avente oggetto "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*".

Visti gli artt. 7 bis e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999"*.

Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*.

Vista la Legge 24/11/1981 n° 689.

Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 *"Incolmata' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. nelle giornate di **giovedì 8, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018**, dalle ore 10,00 alle ore 06,00, è fatto divieto di vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri monouso di plastica o carta;
2. è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie in vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nel territorio del centro abitato di Tempio Pausania e della frazione di Bassacutena, sedi di corsi mascherati e sfilate di carri allegorici e pertanto, con esclusione delle frazioni di Nuchis, San Pasquale e dell'agro;
4. la violazione di cui al punto 1) è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;
5. per la violazione di cui al punto 2) si applica la sanzione pecuniaria nelle misuri pari a minimo € 25,00 – massimo € 500,00. E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, € 50,00;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari in adesione ai principi della Legge n° 48/2017, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Tempio Pausania lì 26/01/2018

Il Sindaco

Avv. Andrea Mario Biancareddu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005